

Addì 26 luglio 2016, in Roma

Tra

CONFAPI

e

CGIL CISL UIL

premesso

- che le Parti in considerazione dei contenuti della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15/06/2016, redatta d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, commi 182, 186, 187, 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dal successivo Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2016;
- che il suddetto Decreto 25 marzo 2016 prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale sulla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale

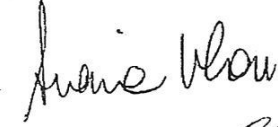
convengono

che l'allegato accordo quadro territoriale, con carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali, costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e pertanto per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.

Nel definire il presente accordo, le Parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato nell'accordo interconfederale del 26 luglio 2016

Le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una sua corretta applicazione e ad effettuare in tempi congrui una valutazione complessiva della sua applicazione, anche sulla base dei rapporti che saranno effettuati dai territori.

CONFAP


CGIL 
CISL 
UIL 

Addì, 05 maggio 2017, in Bari

Tra

CONFAPI BARI BAT rappresentata da Salvatore Liso

e

CGIL BARI rappresentata da Giuseppe Altamura

CGIL BAT rappresentata da Giuseppe De Leonardis

CISL BARI-BAT rappresentata da Giuseppe Boccuzzi

CISL FOGGIA-BAT rappresentata da Emilio Di Conza

UIL PUGLIA-BARI-BAT rappresentata da Aldo Pugliese

visti

l'art. 1, commi 182, 186, 187 188, 189, 190, 191 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, l'art. 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151

premesso che

con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 25 marzo 2016, è stata data attuazione ai contenuti di cui ai commi del citato art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di agevolazioni fiscali per importi erogati a titolo di premi di risultato di ammontare variabile a seguito di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione previsti nei contratti aziendali o territoriali di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015;

con la Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dal decreto del 25 marzo 2016, in tema di agevolazioni fiscali di cui all'articolo 1, commi 182, 189 e 190 della legge n. 208 del 2015;

CONFAPI e CGIL, CISL, UIL hanno stipulato in data 26 luglio 2016 un accordo interconfederale quadro di riferimento per la definizione di accordi territoriali sulla stessa materia, che verranno depositati con le modalità e nei termini che saranno indicate dalle Amministrazioni competenti;

considerato altresì

che le Parti firmatarie del presente accordo intendono favorire, ai sensi dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016, la contrattazione collettiva di 2° livello con contenuti economici correlati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, quale strumento utile sia per la crescita della competitività e lo sviluppo delle imprese nonché per accrescere il potere d'acquisto dei lavoratori che hanno la possibilità di beneficiare della detassazione in virtù della legge di stabilità 2016,

Si conviene quanto segue

1. le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi, aventi sede legale e/o operativa nelle provincie di BARI E BAT, nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA), in caso di stipula di accordi aziendali con le organizzazioni territoriali di categoria di CGIL, CISL, UIL, relativi all'attuazione delle normative di cui in premessa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, si avvalgono dell'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di Confapi aventi competenza sindacale cui aderiscono o alle quali conferiscono espresso mandato;

2. in alternativa al punto precedente, le imprese associate (o che conferiscono espresso mandato alle associazioni aderenti al sistema di rappresentanza di Confapi aventi competenza sindacale) nelle quali non è costituita la RSU (o la RSA) per poter applicare l'agevolazione fiscale prevista dal decreto 25 marzo 2016, opereranno conformemente a quanto di seguito pattuito, fermo restando che l'applicazione del presente accordo territoriale, in entrambi i casi fin qui previsti, esplica i suoi effetti nei confronti di tutti dipendenti dell'impresa, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della provincia di Bari e BAT;

3. i premi saranno assoggettati al trattamento fiscale agevolato qualora le imprese adottino uno o più indicatori, anche in via alternativa, per la misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tra quelli elencati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto 25 marzo 2016, che sia allega al presente accordo. A tal fine le organizzazioni che sottoscrivono il presente accordo concordano espressamente di ritenere essenziale, come previsto nella Circolare n. 28/E del 15/06/2016, che la condizione di incrementalità degli obiettivi che dà diritto al trattamento fiscale agevolato venga rispettata, ossia che l'incremento possa essere verificato nell'arco di un periodo congruo (intendendosi per esso un periodo significativo anche ai fini della quantificazione del premio aziendale) attraverso indicatori numerici appositamente individuati e fondati su idonei riscontri documentali aziendali;

4. pertanto le imprese associate applicheranno le agevolazioni fiscali nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente, agli importi dei premi di risultato erogati a seguito del raggiungimento di un effettivo miglioramento dell'indicatore o degli indicatori adottati, anche in via alternativa, dall'impresa stessa, come individuati al punto precedente, rispetto al risultato registrato dallo stesso indicatore o dagli stessi indicatori nell'anno precedente o comunque nel periodo congruo, come determinato ai sensi del precedente punto 3;

5. le imprese associate che si avvarranno del presente accordo invieranno, anche con modalità informatiche, una comunicazione preventiva scritta alle OO.SS. firmatarie del presente accordo e ai lavoratori, dichiarando che, in applicazione del medesimo, viene istituito un premio di risultato. Le OO.SS., entro il termine di 10 gg. dalla ricezione della comunicazione potranno inviare eventuali osservazioni di merito. Nella comunicazione verrà precisato: a) il periodo di riferimento; b) la composizione del premio e gli indicatori adottati; c) la stima del valore annuo medio pro capite del premio (sez. 4 del modulo allegato al Decreto 25/03/2016) e le sue modalità di corresponsione, ivi compresa l'eventualità che il premio venga corrisposto, in tutto o in parte, per scelta del lavoratore, tramite prestazioni di welfare aziendale ai sensi del comma 184 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e alle condizioni previste dalla succitata Circolare n. 28/E;

6. ai fini dell'eventuale individuazione dei servizi o delle prestazioni di welfare aziendale da offrire ai lavoratori, l'impresa tenendo conto delle eventuali osservazioni delle OO.SS. firmatarie del presente accordo (previa comunicazione preventiva delle proposte di welfare dall'azienda, comunicate con le stesse modalità di cui al punto 5), delle indicazioni espresse dai lavoratori e dell'offerta dei servizi esistente nel territorio dove essa insiste valuterà in particolare le eventuali iniziative in materia poste in essere anche autonomamente dalle parti che hanno sottoscritto l'accordo territoriale. Al fine di determinare un indirizzo generale corrispondente all'esigenza di offrire prestazioni di welfare aventi finalità di rilevanza sociale le Parti

territoriali potranno avvalersi di indicazioni fornite da Enfea la quale tramite le sue articolazioni territoriali potrà rivestire un ruolo di coordinamento e monitoraggio.

7. al fine di incentivare gli schemi organizzativi della produzione e del lavoro orientati ad accrescere la motivazione del personale, le parti firmatarie del presente accordo potranno attivare iniziative sul territorio volte ad accrescere la cultura del coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro sulla base di quanto previsto dal Decreto 25/03/2016 e dalla Circolare n. 28/E;

8. la comunicazione di cui al punto 5 verrà tempestivamente trasmessa dall'impresa contemporaneamente al comitato di cui al successivo punto 9;

9. le Parti firmatarie del presente accordo territoriale istituiranno un comitato composto da un rappresentante di ciascuna delle organizzazioni sindacali e imprenditoriale firmatarie che avrà il compito di:
a) esaminare la conformità al presente accordo della comunicazione trasmessa ai sensi del punto 5; b) valutare l'andamento dell'attuazione dell'accordo territoriale anche ai fini di quanto previsto al successivo punto 11. Il comitato effettuerà l'esame di cui alla precedente lett. a) entro 10 giorni dall'invio della comunicazione di cui al punto 5.

10. l'impresa che applica il presente accordo ai sensi del punto 2, concluso il periodo di riferimento previsto, e nei tempi tecnicamente necessari per la verifica dei risultati, darà ai lavoratori informazione scritta sulle risultanze del premio. Tale comunicazione sarà tempestivamente trasmessa anche al comitato di cui al punto 9;

11. il comitato di cui al punto 9 provvederà a redigere un rapporto, su dati aggregati, dei premi istituiti nel territorio ai fini del monitoraggio degli effetti dell'accordo territoriale; tale rapporto sarà inviato alle organizzazioni firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 anche al fine di valutare l'andamento complessivo e gli effetti dell'accordo stesso.

12. le Parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.

13. il presente accordo ha durata 24 mesi dalla sua sottoscrizione e natura sperimentale. Si rinnova tacitamente alla sua scadenza salva espressa disdetta da comunicare almeno 30 giorni prima.

Letto, confermato e sottoscritto

CONFAPI BARI BAT

CGIL BARI

CGIL BAT

CISL BARI - BAT

CISL FOGGIA - BAT

UIL PUGLIA-BARI BAT

The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink. The signatures are written over the lines corresponding to the organizational names listed on the left. The first signature is the largest and most prominent, followed by four smaller signatures.